

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

OGGETTO

Piano del commercio su aree pubbliche - modifica art. 30 "Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante"

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 50 della D. Lgs. 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N	Consiglieri	Ruolo	Presenti	Assenti
1	Sindaco	Nesto Roberta	X	
2	Consigliere	D'Este Nicolò	X	
3	Consigliere	Monica Francesco	X	
4	Consigliere	Targhetta Lisa	X	
5	Consigliere	Tagliapietra Giorgia	X	
6	Presidente	Bortoluzzi Giorgia	X	
7	Consigliere	Ballarin Luciano	X	
8	Consigliere	Ballarin Alberto	X	
9	Consigliere	Lazzarini Angela	X	
10	Consigliere	Orazio Renzo		X
11	Consigliere	Mavaracchio Marco	X	
12	Consigliere	Valleri Anna	X	
13	Consigliere	Zanella Angelo	X	
14	Consigliere	Orazio Claudio	X	
15	Consigliere	Castelli Giorgia	X	
16	Consigliere	Vanin Tiziana	X	
17	Consigliere	Bacciolo Nicolò	X	
Totali Presenti / Assenti			16	1

Partecipano alla seduta il Segretario Generale dott. Candia Massimo.

La Presidente sig.ra Bortoluzzi Giorgia, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Ballarin L., Lazzarini A., Bacciolo N.



OGGETTO: Piano del commercio su aree pubbliche - modifica art. 30 "Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante"

PARERI di REGOLARITA'

Regolarità tecnica: (artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria\\Servizio s.u.a.p.

Pamela Penzo
(*firma acquisita digitalmente*)



OGGETTO: Piano del commercio su aree pubbliche - modifica art. 30 "Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante"

Si dà atto che alle ore 19:09 entra il consigliere Castelli. I membri del consiglio sono ora 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, così come definito dall'art. 4 comma 3 della L.R. 10/2001 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i., consente l'esercizio dell'attività su tutte le aree pubbliche ad eccezione delle zone interdette dalle norme e dai Comuni;
- I criteri applicativi della LR 10/2001, approvati con DGRV 1092/2001, prevedono che i Comuni possono vietare il commercio in forma itinerante per motivi di polizia stradale, igienico-sanitaria, tutela del patrimonio storico, archeologico artistico e ambientale e comunque per motivi di pubblico interesse;
- il Comune di Cavallino Treporti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della LR n. 10/2001 è dotato del Piano del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2002 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2021;
- l'art. 20, comma 1, del citato Piano prevede espressamente la possibilità che *il Comune per motivi di polizia stradale, igienico sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o comunque di pubblico interesse, può individuare spazi ed aree in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato;*
- l'art. 30 del citato Piano individua dettagliatamente le aree in cui è espressamente vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nel Comune di Cavallino-Treporti:

Art. 30 – Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato per motivi di polizia stradale, igienico sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse nelle seguenti aree:

a. in tutte le piazze del territorio Comunale e nelle vie Fausta, Treportina, di Cà Savio, F. Baracca; in Lungomare San Felice e Lungomare Dante Alighieri;

b. durante lo svolgimento dell'attività mercatale:

i. Mercato di Treporti: nelle aree di via Cadamosto, via del Traghetto Vecchio, via Porfirogenito fino all'incrocio con la via Cavallari compresa, via Morosini, via Marco Polo, via Vivaldi, via di Cà Tiepolo, via Saccagnana, via Treportina, via Pigafetta, via delle due Sorelle, via Portosecco ramo I e II, canale Portosecco e canale Saccagnana;

ii. Mercato di Cavallino invernale: nelle aree di Piazza S.M. Elisabetta, via Faitema, via Pordelio, via Fausta, via Rizzo, via del Casson, via del Finanziere, via M. Alberti e via Cà Martin;

iii. Mercato di Cavallino estivo: Provinciale via Fausta, via del Carabiniere, via del Ghetto, via Olivolo, via Ancillotto, via Rizzo, via Faitema, via Equilia, Piazza S.M. Elisabetta, via Baracca, Corso Europa, via Austria, via Lusitania, Corso Italia;

iv. Mercato del Contadino: nelle aree di via Concordia, via Julia e via Treportina (comprese le rispettive aree a parcheggio pubblico);

c. in tutte le aree indicate in rosso nelle planimetrie allegare al presente Piano. Per gli accessi al mare e Lungomare Dante Alighieri, il divieto opera dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno;

d. in tutti i parchi e giardini pubblici comunali.

Dato atto che il Piano Comunale, avente durata triennale, prevede la possibilità di procedere ad aggiornamenti ed adeguamenti in seguito all'introduzione di novità normative e di modifiche dovute ad



esigenze di pubblico interesse, acquisito il parere delle rappresentanze locali di associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

Considerato che:

- il vigente Piano comunale del commercio su aree pubbliche è stato introdotto nell'anno 2002 ed è stato modificato nel corso degli anni nelle diverse sezioni di cui è composto, da ultimo con la deliberazione di C.C. n.15 del 30.04.2021;
- dal momento della costituzione del Comune, il territorio comunale è stato interessato da diverse operazioni di riqualificazione urbanistica e rivalutazione ambientale che hanno riguardato non solo la viabilità ma anche esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale, con l'obiettivo di migliorare il decoro urbano del territorio, che si caratterizza proprio per le sue peculiarità ambientali-naturali-paesaggistiche oltreché per la sua vocazione turistica;

Rilevata dunque l'esigenza di provvedere ad una rivisitazione del citato art. 30 del vigente Piano comunale del commercio su aree pubbliche a seguito di sopravvenute valutazioni formulate dall'Amministrazione comunale di concerto con il Comando di Polizia Locale e il Servizio Attività Produttive dell'Ente, introducendo tra quelle vietate le seguenti ulteriori aree:

- a) località Ca'Savio - area pubblica adibita a parcheggio ubicata nell'angolo tra via Treportina (dove l'attività è già vietata) e via Grisolera, di fronte all'area interessata dal Centro Commerciale: si ritiene opportuno introdurre il divieto di vendita entro una fascia di rispetto di 50 metri da via Treportina per motivi di sicurezza stradale, al fine di evitare improvvisi rallentamenti e/o manovre brusche da parte degli automobilisti di passaggio, trattandosi di area ubicata in centro frazione e già densamente trafficata;
- b) località Treporti - via delle due Sorelle: si ritiene opportuno introdurre il divieto di vendita per motivi di sicurezza stradale, trattandosi di strada a ridotta larghezza e a senso unico di marcia, dove il posizionamento di un eventuale venditore potrebbe creare situazioni di pericolo e/o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- c) località Cavallino - via Fausta, area pubblica antistante le vie Ramo Primo e Ramo Secondo di via delle Saline: si ritiene opportuno introdurre il divieto di vendita entro una fascia di rispetto di 30 metri da via Fausta, per motivi di sicurezza stradale, in quanto lo stazionamento di eventuali operatori ai margini di una strada importante e trafficata come Via Fausta, potrebbe causare improvvisi rallentamenti e/o manovre brusche da parte degli automobilisti di passaggio;
- d) via degli Armeni e via Pordelio. In vista del completamento della nuova pista ciclopedonale a sbalzo sulla laguna e dell'annesso progetto di messa in sicurezza di via Pordelio e di riqualificazione delle piarde panoramiche di sosta ubicate lungo il waterfront lagunare, si ritiene opportuno introdurre il divieto di vendita lungo entrambe le vie, comprese le pertinenze stradali, le piarde di sosta e la stessa pista ciclopedonale, al fine di preservare la tutela ed il decoro ambientale oltreché per motivi di viabilità e sicurezza stradale, in quanto potrebbero verificarsi improvvisi rallentamenti e manovre brusche da parte degli automobilisti di passaggio;
- e) Località Cavallino - via del Casson e via della Marinona: si ritiene opportuno introdurre il divieto di vendita lungo entrambe le vie al fine di preservare la tutela ed il decoro ambientale;
- f) Località Saccagnana e Lio Piccolo – Mesole. Si ritiene opportuno introdurre il divieto di vendita nella via del Prà, compreso lo spazio detto "Prà di Saccagnana", nella via di Lio Piccolo, compreso il Borgo di Lio Piccolo, nelle vie Spiresera, Olivara, Liona, delle Mesole, delle Motte e relativi argini, in quanto Zona Tutelata a Rilevanza Urbanistica e paesaggistica, nonché per il carattere storico dell'area.

Ritenuto pertanto di introdurre le sopraccitate modifiche al Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Cavallino-Treporti;



Visto il documento *sub B* allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e recante la planimetria dettagliata delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;

Preso atto che con note protocollo n. 3789 e n. 3790 del 01.03.2022 le associazioni di categoria e dei consumatori sono state coinvolte in merito alle modifiche inerenti l'art. 30 del Piano del Commercio su Aree Pubbliche;

Acquisito agli atti con nota prot. 3996 del 03.03.2022 il parere favorevole di Ascom - Associazione Commercio Turismo e PMI mandamento di San Donà di Piave-Jesolo;

Visto che la proposta di deliberazione è stata sottoposta alla Commissione Consiliare III^A nella seduta dell'08.03.2022;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive;

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20.07.2001 come modificata con deliberazioni nn. 633 del 14.03.2003, 1028 del 16.04.2004 e 2113 del 02.08.2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 05.06.2012 ad oggetto "Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articoli 321, comma 2 e 34; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articoli 1, 17 comma 4, lettera a) e 39 comma 1. Ricognizione delle disposizioni normative regionali in materia di commercio";
- il Piano del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2002 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2021;
- il nuovo codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

Visto altresì il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42;

Uditi gli interventi dei consiglieri come da verbale integrale depositato agli atti,

La proposta di deliberazione così come corretta viene messa ai voti

Con la seguente votazione,

PRESENTI	16
ASTENUTI	0
VOTANTI	16
FAVOREVOLI	16
CONTRARI	0



DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni meglio rappresentate in parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, le modifiche all'art. 30 *Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante* del Piano del Commercio su aree pubbliche;
- 2) di approvare il testo del Piano del Commercio su aree pubbliche, come risultante in esito alle modifiche con la presente apportate, riportato nella nuova formulazione nell'allegato *sub A* – Piano del Commercio su aree pubbliche;
- 3) di approvare le planimetrie allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, allegato *sub B*.



Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

Il Presidente
Bortoluzzi Giorgia
(firma acquisita digitalmente)

Il Segretario Generale
dott. Candia Massimo
(firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 – T.U.E.L. 267/2000)

Il Sottoscritto, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line dell'Ente e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile incaricato
(firma acquisita digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124 del T.U.E.L.267/2000
- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Il Segretario Generale
dott. Candia Massimo
(firma acquisita digitalmente)

La registrazione della seduta, su supporto digitale, è:

- conservata agli atti
- pubblicata sul sito internet del Comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it

e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.

